

**Ai Gentili Clienti
Loro Sedi**

Operazioni con l'estero e obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022

REVERSE CHARGE PER ACQUISTI DI SERVIZI DALL'ESTERO (TD17)

Qualora si riceva una fattura, extracomunitaria oppure intracomunitaria, per acquisti di servizi, cioè una fattura per **transazioni tra il fornitore dei servizi che è un soggetto UE oppure extra UE e l'acquirente che è un soggetto che risiede nel territorio italiano**, il fornitore emetterà una fattura (quasi sempre) cartacea che indicherà unicamente l'imponibile senza applicazione dell'IVA, poiché l'IVA è imponibile in Italia.

Il soggetto ricevente nazionale dovrà **emettere un'autofattura elettronica** con codice *Tipodocumento* TD17, contenente l'imponibile, la/le aliquote IVA e l'imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio (Sdi). La fattura elettronica emessa avrà le seguenti caratteristiche:

1. Tipo documento TD17.
2. Campo cedente/prestatore: dati del fornitore estero con indicazione del paese di residenza dello stesso.
3. Campo cessionario/committente: dati del soggetto ricevente italiano che effettua l'integrazione/autofattura.
4. Campo 2.1.1.3 della sezione "Dati Generali" deve riportare:
5. Se acquisto di servizi intra UE la data di ricezione della fattura;
6. Se acquisti di servizi extra UE, San Marino o Vaticano la data di effettuazione dell'operazione.
7. Campo 2.1.1.4 Numero della fattura emessa: si consiglia adoperare una numerazione progressiva ad hoc con attivazione di apposito sezionale IVA.
8. Campo 2.1.6 degli estremi della fattura originari emessa dal fornitore nazionale e del numero attribuito alla fattura originaria dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
9. Campo imponibile presente nella fattura inviata dal fornitore nazionale e della relativa imposta calcolata dal soggetto ricevente nazionale. Si ricorda che non è necessario ricopiare l'intera fattura ricevuta ma solo verificare che l'imponibile coincida con l'imponibile della fattura originale.
10. Emessa ai sensi del dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72 indicando aliquota e imposta dovuta.
11. Sarà recapitata solo al soggetto ricevente la fattura originaria.
12. Il soggetto ricevente nazionale annoterà la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.

REVERSE CHARGE PER ACQUISTI DI BENI INTRA COMUNITARI (TD18)

Qualora si riceva una fattura, da un soggetto intracomunitario, per acquisti di beni, cioè una fattura per **transazioni tra il fornitore di beni che è un soggetto UE e l'acquirente che è un soggetto che risiede nel territorio italiano**, ed i beni saranno trasferiti da una nazione UE ad altra nazione UE, il

fornitore emetterà una fattura (quasi sempre) cartacea che indicherà unicamente l'imponibile senza applicazione dell'IVA, poiché l'IVA è imponibile in Italia.

Il soggetto ricevente nazionale dovrà **emettere un'autofattura elettronica** con codice *Tipodocumento* **TD18**, contenente l'imponibile, la/le aliquote IVA e l'imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio (Sdi). La fattura elettronica emessa avrà le seguenti caratteristiche:

1. Tipo documento TD18.
2. Campo cedente/prestatore: dati del fornitore intracomunitario con indicazione del paese di residenza dello stesso.
3. Campo cessionario/committente: dati del soggetto ricevente italiano che effettua l'integrazione/autofattura.
4. Campo 2.1.1.3 della sezione "Dati Generali" deve riportare la data di ricezione della fattura.
5. Campo 2.1.1.4 Numero della fattura emessa: si consiglia adoperare una numerazione progressiva ad hoc con attivazione di apposito sezionale IVA.
6. Campo 2.1.6 degli estremi della fattura originari emessa dal fornitore nazionale e del numero attribuito alla fattura originaria dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
7. Campo imponibile presente nella fattura inviata dal fornitore nazionale e della relativa imposta calcolata dal soggetto ricevente nazionale. Si ricorda che non è necessario ricopiare l'intera fattura ricevuta ma solo verificare che l'imponibile coincida con l'imponibile della fattura originale.
8. Emessa ai sensi del dell'articolo 46 del D.L. n. 331 del 1993 indicando aliquota e imposta dovuta.
9. Sarà recapitata solo al 17 c.2 del D.P.R. la fattura originaria.
10. Il soggetto ricevente nazionale annoterà la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.

REVERSE CHARGE PER INTEGRAZIONE O AUTOFATTURA PER "ACQUISTO DI BENI CHE SI TROVANO GIÀ NEL TERRITORIO NAZIONALE" DA SOGGETTI ESTERI (INTRA ED EXTRA UE) (TD19)

Qualora si riceva una fattura, extracomunitaria oppure intracomunitaria, per acquisti di beni già presenti nel territorio Italiano, cioè una fattura per **transazioni tra il fornitore di beni che è un soggetto UE oppure extra UE e l'acquirente che è un soggetto che risiede nel territorio italiano ma i beni sono già nel territorio Italiano**, il fornitore emetterà una fattura (quasi sempre) cartacea che indicherà unicamente l'imponibile senza applicazione dell'IVA, poiché l'IVA è imponibile in Italia.

Il soggetto ricevente nazionale dovrà, **emettere un'autofattura elettronica** con codice *Tipodocumento* **TD19**, contenente l'imponibile, la/le aliquote IVA e l'imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio (Sdi). La fattura elettronica emessa avrà le seguenti caratteristiche:

1. Tipo documento TD19.
2. Campo cedente/prestatore: dati del fornitore estero con indicazione del paese di residenza dello stesso.
3. Campo cessionario/committente: dati del soggetto ricevente italiano che effettua l'integrazione/autofattura.
4. Campo 2.1.1.3 della sezione "Dati Generali" deve riportare:
5. Se acquisto di servizi intra UE la data di ricezione della fattura;

6. Se acquisti di servizi extra UE, San Marino o Vaticano la data di effettuazione dell'operazione.
7. Campo 2.1.1.4 Numero della fattura emessa: si consiglia adoperare una numerazione progressiva ad hoc con attivazione di apposito sezionale IVA.
8. Campo 2.1.6 degli estremi della fattura originari emessa dal fornitore nazionale e del numero attribuito alla fattura originaria dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
9. Campo imponibile presente nella fattura inviata dal fornitore nazionale e della relativa imposta calcolata dal soggetto ricevente nazionale. Si ricorda che non è necessario ricopiare l'intera fattura ricevuta ma solo verificare che l'imponibile coincida con l'imponibile della fattura originale.
10. Emessa ai sensi del dell'articolo 17 c.2 del d.P.R. n. 633/72 indicando aliquota e imposta dovuta.
11. Sarà recapitata solo al soggetto ricevente la fattura originaria.
12. Il soggetto ricevente nazionale annoterà la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.